



COMUNE DI MIRA

Provincia di Venezia

PIAZZA IX MARTIRI, 3 - 30034 - MIRA (VE) - C.F. 00368570271 - TEL. 041-5628167/162/266 - FAX 041-5628222

Settore Servizi Finanziari e Sociali - Servizio Reperimento Risorse - Controllo di gestione

Imposta Municipale Propria (IMU) - Anno 2012 - SALDO

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

VISTO l'art. 13 del D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito in L. 22.12.2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni, VISTO il D.Lgs. 14.03.2011, n. 23, VISTO il D.Lgs. 504 del 30/12/1992, VISTO l'Art. 1, commi 161-170, della L. 27.12.2006, n. 296, VISTO l'Art. 4 del D.L. 02.03.2012, n. 16, convertito con modificazioni in L. 26.04.2012, n. 44; VISTO infine le delibere di C.C. n. 44 del 29/6/2012 e n. 77 del 26/9/2012;

informa

Che cos'è l'Imposta municipale propria

È un'imposta patrimoniale che si applica sul valore degli immobili posseduti. Introdotta con il decreto legislativo sul federalismo fiscale (n. 23 del 2011) doveva applicarsi a partire dal 2014 in sostituzione, tra l'altro, dell'I.C.I. La sua entrata in vigore è stata anticipata dall'art. 13 del D.L. 201 del 6 dicembre 2011 c.d. "Salva Italia" al 2012, così modificato dall'art. 4 D.L. 16/2012 convertito in L. 44/2012. In particolare il sopra richiamato decreto ha previsto che all'atto del pagamento dell'imposta una quota significativa della stessa debba essere versata allo Stato.

Con l'entrata in vigore del tributo non sono più dovuti:

- a) l'imposta comunale sugli immobili (ICI);
- b) l'Irpef e le relative addizionali regionali e comunali calcolate sui redditi fondiari riferiti ad immobili non locati.

Qual è il presupposto della nuova Imposta

Come per l'I.C.I. il presupposto della nuova imposta patrimoniale è il possesso di immobili di cui all'art. 13 co. 2 del D.L. 201/2011 che richiama l'art. 2 del D.Lgs 504/1992, ivi **comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa**, di:

- a) fabbricati (intendendosi ogni distinta unità immobiliare accatastata o che deve essere iscritta al Catasto);
- b) terreni agricoli (anche i terreni incolti);
- c) aree fabbricabili.

Chi è soggetto al pagamento dell'Imposta Municipale

Sono soggetti al pagamento della nuova Imposta tutte le persone, fisiche o giuridiche, possessori di uno o più immobili, in forza di un diritto di:

- proprietà (art. 832 cod. civ.)
- usufrutto (art. 982 cod. civ.)
- uso (art. 1021 cod. civ.)
- abitazione (art. 540, comma 2 e art. 1022 cod. civ.)
- superficie (art. 952 cod. civ.)
- enfiteusi (art. 957 cod. civ.)

Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

Ai soli fini dell'applicazione dell'IMU l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione. Quindi è soggetto passivo dell'imposta per l'intera abitazione il coniuge assegnatario, anche se non proprietario della ex casa coniugale (art. 4, comma 12-quinquies, D.L. 16/2012).

Come si determina la base imponibile

La base imponibile dell'Imposta municipale propria, così come previsto dall'art. 13 comma 3, 4, 5 del D.L. 201 del 06/12/2011 è costituita dal valore dell'immobile così determinato:

- **per i fabbricati iscritti in catasto:** applicando alla rendita catastale vigente al 1 gennaio dell'anno d'imposizione rivalutata del 5% ai sensi dell'art. 3. c. 48 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, i seguenti moltiplicatori:

Categorie	Moltiplicatori
Gruppo catastale A (con esclusione dell'A/10)	160
Categorie catastali C/2, C/6 e C/7	160
Gruppo catastale B	140
Categorie catastali C/3, C/4 e C/5	140
Categoria catastale A/10	80
Gruppo catastale D (con esclusione della D/5)	60 (65 dal 1/1/2013)
Categoria catastale D/5	80
Categoria catastale C/1	55

- **per i terreni agricoli (compresi i terreni incolti):** il valore è costituito da quello che si ottiene applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del **25 per cento**, un moltiplicatore pari a **135**.

Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati lasciati a riposo in applicazione delle tecniche agricole (circolare Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 3DF/2012), posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (IAP) alla rivalutazione del **25 per cento** dell'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, si applica un moltiplicatore pari a **110**.

Questi terreni, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente a € 6.000 e con le seguenti riduzioni:

del 70% dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti € 6.000 e fino ad € 15.500,

del 50% dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente € 15.501 e fino ad € 25.500,

del 25% dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente € 25.001 e fino ad € 32.000,

- **per le aree edificabili (art. 2 co. 1 lett. b) D.Lgs 504/92):** valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo:
 - alla zona territoriale di ubicazione;
 - all'indice di edificabilità;

- alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione;
 - ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
- **per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati** (art. 5, comma 3, del decreto legislativo n. 504 del 1992): fino all'anno nel quale vi è l'iscrizione in catasto con attribuzione della rendita, al 1° gennaio dell'anno d'imposizione ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, valore secondo le scritture contabili, al lordo delle quote di ammortamento, moltiplicato per i coefficienti stabiliti annualmente con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di locazione finanziaria, il valore contabile è determinato sulla base delle scritture del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati per il calcolo.
 - **per i fabbricati rurali strumentali non iscritti al catasto fabbricati**: per l'anno 2012 l'imposta verrà corrisposta complessivamente in un'unica soluzione entro il 16 dicembre sulla scorta della rendita, proposta con le modalità stabilite dal Decreto MEF 701/1994, con la quale gli stessi devono essere dichiarati al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012.

Come determinare il valore delle aree fabbricabili

Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dall'art. 13 del D.L. 201 del 06/12/2011, il Comune con deliberazione di G.C. 263 del 13/11/2012, ai sensi del vigente regolamento IMU, ha approvato apposite tabelle allo scopo di dare un'indicazione orientativa dei valori medi in comune commercio delle predette aree edificabili per l'anno 2012. Tale impostazione trova applicazione anche alle aree relative all'utilizzazione edificatoria, alla demolizione di fabbricati ed agli interventi di recupero di cui all'art. 3, comma 1, lettere c), d) e f), del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

Base imponibile per le aree fabbricabili possedute e condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli

Sono considerati terreni agricoli i **terreni edificabili posseduti e condotti** da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Si deve precisare, inoltre, che nell'ipotesi in cui il terreno posseduto da due soggetti ma risulta condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti suddetti, l'agevolazione in argomento si applica a tutti i comproprietari.

Aliquote di Imposta

Le aliquote definitive del tributo per l'anno 2012 saranno tali solamente nel mese di dicembre 2012, tenuto conto che, a norma dell'art. 13, commi 8 e 12bis, del D.L. 201/2011 e successiva proroga, lo Stato può modificare le aliquote di legge entro il 10/12/2012, con uno o più DPCM. Il Comune di Mira con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 29/6/2012 e n.77 del 26/09/2012 ha approvato, per l'anno d'imposta 2012, le seguenti aliquote IMU:

Tipologia imponibile	Aliquota	Quota Comunale	Quota Statale
a) Abitazione principale di categoria A2, A3, A4, A5, A6, A7 e relative pertinenze riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria catastale C2, C6 e C7. b) Unità immobiliare di categoria A2, A3, A4, A5, A6, A7 e relative pertinenze riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria catastale C2, C6 e C7 possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.	0,44% (aumento di 0,04 punti percentuali rispetto all'aliquota stabilita per Legge dello 0,40 %)	0,44%	0
c) Abitazione principale di categoria catastale A1, A8, A9 e relative pertinenze riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria catastale C2, C6 e C7. d) Unità immobiliare di categoria catastale A1, A8, A9 e relative pertinenze riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria catastale C2, C6 e C7 possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata.	0,60% (aumento di 0,20 punti percentuali rispetto all'aliquota stabilita per Legge dello 0,40 %)	0,60%	0
e) Abitazione principale di categoria catastale A2, A3, A4, A5, A6, A7 e relative pertinenze riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria catastale C2, C6 e C7, nelle quali sia presente nel nucleo familiare (iscritto nello stato famiglia) un soggetto portatore di handicap con invalidità civile al 100% o disabile che versi in una situazione di handicap grave prevista dal comma 3 dell'articolo 3 della legge n. 104 del 1992 . La sussistenza di tali requisiti deve essere autocertificata dal contribuente (modello per autocertificazione scaricabile all'indirizzo internet: https://www.comune.mira.ve.it/system/files/documenti/autocertificazione_presenza_invalido_imu_rev2012_2.pdf).	0,30% (diminuzione di 0,10 punti percentuali rispetto all'aliquota stabilita per Legge dello 0,40 %)	0,30%	0
f) Abitazione principale di categoria catastale A1, A8, A9 e relative pertinenze riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria catastale C2, C6 e C7, nelle quali sia presente nel nucleo familiare (iscritto nello stato famiglia) un soggetto portatore di handicap con invalidità civile al 100% o disabile che versi in una situazione di handicap grave prevista dal comma 3 dell'articolo 3 della legge n. 104 del 1992 . La sussistenza di tali requisiti deve essere autocertificata dal contribuente. (modello per autocertificazione scaricabile all'indirizzo internet: https://www.comune.mira.ve.it/system/files/documenti/autocertificazione_presenza_invalido_imu_rev2012_2.pdf).	0,44% (aumento 0,04 punti percentuali rispetto all'aliquota stabilita per Legge dello 0,40 %)	0,44%	0
g) Abitazione di categoria catastale A2, A3, A4, A5, A6, A7 e relative pertinenze riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria catastale C2, C6 e C7 concesse in uso gratuito a parenti di primo grado (genitori – figli) , a condizione che i parenti utilizzino direttamente l'unità immobiliare come abitazione principale, avendo ivi costituito la propria dimora e la propria residenza. Tale situazione dovrà essere autocertificata dal possessore. Poiché il beneficio è concesso per una sola abitazione data in comodato , in caso di concessione in uso gratuito di più abitazioni a parenti in primo grado, spetta al possessore concedente scegliere quella per la quale fruire della riduzione. Sono escluse le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 . (modello per autocertificazione scaricabile all'indirizzo internet: https://www.comune.mira.ve.it/system/files/documenti/autocertificazione_comodato_gratuito_imu_rev2012_2.pdf).	0,76% (aliquota di base stabilita dalla Legge)	0,38%	0,38%

Tipologia imponibile	Aliquota	Quota Comunale	Quota Statale
h) Abitazioni di categoria catastale A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9 e relative pertinenze riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria catastale C2, C6 e C7 concesse in locazione dal proprietario o titolare di diritto reale di godimento a canone libero . La sussistenza di tali requisiti deve essere autocertificata dal contribuente. (modello per autocertificazione scaricabile all'indirizzo internet: https://www.comune.mira.ve.it/system/files/documenti/autocertificazione_locazione_imu_rev2012_2.pdf).	0,76% (aliquota di base stabilita dalla Legge)	0,38%	0,38%
i) Unità immobiliari , appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (Ater).	0,76% (aliquota di base stabilita dalla Legge)	0,76%	0
j) Abitazioni di categoria catastale A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9 e relative pertinenze riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria catastale C2, C6 e C7 concesse in locazione con contratto registrato stipulato ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 431/1998 . La sussistenza di tali requisiti deve essere autocertificata dal contribuente (modello per autocertificazione scaricabile all'indirizzo internet: https://www.comune.mira.ve.it/system/files/documenti/autocertificazione_locazione_imu_rev2012_2.pdf).	0,60% (diminuzione di 0,16 punti percentuali rispetto all'aliquota stabilita dalla Legge)	0,22%	0,38%
k) Unità immobiliari abitative di categoria catastale A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9 e relative pertinenze TENUTE A DISPOSIZIONE del proprietario e non rientranti nelle fattispecie abitative descritte precedentemente. l) immobili di categoria catastale A10 e D5 (Uffici e studi privati, Istituto di credito, cambio e assicurazione).	1,00% (aumento di 0,24 punti percentuali rispetto all'aliquota stabilita per Legge dello 0,76 %)	0,62%	0,38%
m) Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3-bis, del D.L. 557/1993.	0,10% (diminuzione di 0,10 punti percentuali rispetto all'aliquota stabilita per Legge dello 0,20 %)	0,10%	0
n) Aliquota di base per tutti i restanti immobili non rientranti nelle tipologie sopra elencate. A titolo esemplificativo: terreni agricoli anche se incolti, aree edificabili, immobili di categoria catastale B, C1, C3, C4, C5, D1, D2, D3, D4, D6, D7, D8, D9, comodati oltre il primo; pertinenze di abitazione principale non rientranti nel concetto di pertinenza ai fini IMU (massimo un'unità per ciascuna categoria catastale C2, C6 e C7)	0,86% (aumento di 0,10 punti percentuali rispetto all'aliquota stabilita per Legge dello 0,76 %)	0,48%	0,38%

Quali detrazioni di imposta si possono applicare all'abitazione principale e a quali pertinenze

Si considera unità immobiliare adibita ad abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come **unica unità immobiliare**, nel quale il possessore dimora abitualmente (requisito soggettivo) e risiede anagraficamente. (requisito oggettivo). *Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.*

Riguardo alle pertinenze dell'abitazione principale si ricorda che la loro individuazione deve avvenire tenuto conto dell'art. 817 c.c. secondo il quale *sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa.*

Si considerano pertinenze dell'abitazione principale, esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito, cantine e soffitte), C/6 (stalle, scuderie, rimesse, autorimesse), C/7 (tettoie), nella misura massima di **un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate**, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Le eventuali pertinenze eccedenti il numero di tre (una per ciascuna delle categorie C/2, C/6 e C/7) sono assoggettate all'aliquota di base.

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la **destinazione** medesima si verifica. Per i soli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo è **maggiorata di 50 euro** per ciascun figlio di età **non superiore a ventisei anni**, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400 (massimo 8 figli).

Riduzioni della base imponibile pari al 50%

Ai sensi dell'art. 13 co. 3 parte seconda del così modificato dal D.L. 2/03/2012 n. 16, la **base imponibile è ridotta del 50%** per i seguenti casi:

- per i **fabbricati di interesse storico o artistico** di cui all'art. 10 D.Lgs 22/01/2004, n. 42. Non è più invece applicabile lo speciale criterio di determinazione della rendita catastale previsto nell'ICI. **Tale fattispecie va dichiarata** utilizzando il modello di dichiarazione IMU approvato il 30/10/2012 dal ministero dell'Economia e delle Finanze (**modello e relative istruzioni sono scaricabili dal sito internet del Comune di Mira all'indirizzo: <https://www.comune.mira.ve.it/node/2631>**).
- per i **fabbricati inagibili o inabitabili** e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare **autocertificazione** (modello per autocertificazione scaricabile all'indirizzo internet: https://www.comune.mira.ve.it/system/files/documenti/autocertificazione_inagibilita_imu_rev2012_4_0.pdf), ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 con la quale dichiara di essere in possesso di una perizia accertante l'inagibilità o inabitabilità del fabbricato. Per i fabbricati per i quali, in ambito di vigenza dell'Imposta Comunale sugli Immobili, il contribuente aveva provveduto a richiedere la riduzione d'imposta al 50% ai sensi dell'articolo 8, comma 1, D. Lgs. n° 504/1992, avendo correttamente adempiuto agli obblighi formali previsti (presentazione della Dichiarazione sostitutiva di atto notorio e presentazione della dichiarazione di variazione ICI al fine di comunicare lo stato di inagibilità o inabitabilità e non utilizzo) e non avendo lo stesso contribuente ricevuto dall'Ufficio formale diniego all'applicazione della riduzione, viene mantenuta la possibilità di applicare l'agevolazione (riduzione del 50% della base imponibile) anche ai fini IMU in via continuativa, sempreché i fabbricati siano ancora in possesso dei requisiti qualificanti lo stato di inabitabilità o inagibilità ed effettivo non utilizzo come definiti dal presente articolo. La perdita dei requisiti di **inagibilità/inabitabilità va dichiarata** utilizzando il modello ministeriale di dichiarazione IMU.

Quanto e Quando si paga il saldo

Si precisa che le aliquote e le detrazioni sopra riportate, dovranno essere tenute in considerazione al fine di quantificare l'imposta complessivamente dovuta per l'anno 2012. A dicembre, pertanto, si dovrà versare la differenza fra il totale dell'imposta dell'intero anno che emerge applicando le suddette aliquote e detrazioni e quanto versato in acconto a giugno e, se optato, a settembre. Si rammenta che l'acconto IMU (giugno 2012 e, solo per abitazione principale se optato, anche settembre 2012) doveva essere effettuato tenendo conto di aliquote e detrazioni previste dal D.L. 201 del 6/12/2011 (istitutivo dell'IMU sperimentale).

Il saldo dell'IMU si versa **entro il 17 dicembre**. Si ricorda che la scadenza del 16 dicembre viene prorogata di diritto ai sensi di legge, al lunedì immediatamente seguente.

Per il Comune di Mira non si procede al versamento quando l'imposta annua complessiva da versare sia inferiore o uguale a € 10,00 di sola imposta, per singola annualità d'imposta e per ogni singolo soggetto passivo.

ARROTONDAMENTO ALL'EURO: Il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero, per eccesso se superiore a detto importo.

Si ricorda che lo Stato può modificare le aliquote di legge entro il 10/12/2012, con uno o più DPCM.. Pertanto si invita, prima di provvedere al conteggio ed al versamento del saldo, a verificare le aliquote effettivamente applicabili, consultando il sito internet del Comune di Mira <https://www.comune.mira.ve.it/node/2244> o rivolgendosi direttamente all'ufficio tributi.

Fabbricati rurali: Quando si paga

Per l'anno 2012 l'Imu sui **fabbricati rurali** iscritti nel catasto terreni (di cui al comma 14-ter dell'art. 13 del d.l. 201/2011) si paga in un'unica soluzione entro il 17 dicembre (art. 4 comma 5 lett. d) D.L. 16/2012 conv. in L. 44/2012), in quanto la scadenza prevista per procedere all'**accatastamento obbligatorio con attribuzione di rendita è il 30 novembre 2012** (procedura Docfa).

Per l'anno 2012 l'Imu sui fabbricati rurali strumentali (ex art. 9 comma 3-bis del D.L. 557/93) è versata in **due rate** (art. 4 comma 5 lett. d) D.L. 16/2012 conv. in L. 44/2012):

- **la prima** nella misura del **30%** dell'imposta dovuta applicando l'aliquota di base;
- **la seconda** a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata.

Qual è la modalità di pagamento

Il pagamento in acconto dell'IMU è stato effettuato unicamente con utilizzo della delega unificata (modello F24). A saldo si potrà versare col richiamato modello F24 oltre che con bollettino di conto corrente postale. L'Agenzia delle Entrate, con Risoluzione n. 35/E del 12/04/2012, ha approvato i seguenti codici tributo da utilizzare per il versamento con il modello F.24:

3912 - IMU - abitazione principale e relative pertinenze - COMUNE	-----
3913 - IMU - fabbricati rurali ad uso strumentale - COMUNE	-----
3914 - IMU - terreni - COMUNE	3915 - IMU - terreni - STATO
3916 - IMU - aree fabbricabili - COMUNE	3917 - IMU - aree fabbricabili - STATO
3918 - IMU - altri fabbricati - COMUNE	3919 - IMU - altri fabbricati - STATO
3923 - IMU - interessi da accertamento - COMUNE	-----
3924 - IMU - sanzioni da accertamento - COMUNE	-----

Sia per la quota comunale che per quella dello Stato deve essere riportato sul mod.F24 il codice identificativo del Comune di Mira: **F229**

Limitatamente al codice tributo 3912 "abitazione principale e relative pertinenze" DEVE essere compilato anche il campo "rateazione" inserendo, per il saldo, il codice: 0101

Tutti gli importi vanno arrotondati all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero, per eccesso se superiore a detto importo e vanno indicati nel modello F24 con le prime due cifre decimali (che per effetto dell'arrotondamento sono due zeri "00").

L'IMU è un'imposta che si autoliquida

Come l'I.C.I. anche l'I.M.U. è un'imposta che il contribuente deve provvedere a liquidare (cioè a calcolare) da solo, poiché è il solo conoscitore delle condizioni effettive dei beni immobili che possiede, che possono variare nel corso dell'anno (può cambiare la percentuale di possesso, il tipo d'uso, può aver compravenduto un immobile, ecc.). Il calcolo dell'imposta si effettua con gli stessi identici criteri dell'I.C.I., con riferimento, cioè, alla quota di possesso (ogni proprietario deve calcolare l'imposta per ciascun immobile che egli possiede in base alla propria quota di possesso e con riferimento al possesso espresso in dodicesimi di anno; il possesso di almeno 15 giorni vale 1 mese di possesso). Si ricorda che **l'IMU deve essere versata autonomamente da ciascun soggetto passivo in relazione alla propria quota di possesso degli immobili.**

Dichiarazione

I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione IMU entro **90 giorni** dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato il 30/10/2012 dal ministero dell'Economia e delle Finanze.

Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 4 febbraio 2013.

Restano valide le dichiarazioni già presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili.

La dichiarazione IMU per i fabbricati rurali non censiti in catasto, di cui al comma 14-ter dell'art. 13 del D.L. n.201 del 2011, deve essere presentata entro 90 giorni dalla data del 30/11/2012 (vale a dire entro il 28/02/2013), termine ultimo previsto dalla norma stessa ed entro il quale deve essere presentata la dichiarazione di detti immobili nel catasto edilizio.

(il modello per la dichiarazione e le relative istruzioni sono scaricabili all'indirizzo internet: <https://www.comune.mira.ve.it/node/2631>).

Ravvedimento operoso

In caso di **omesso, parziale o tardivo pagamento** del tributo, il contribuente può evitare l'applicazione della sanzione "ordinaria", pari di norma al 30% dell'importo, se regolarizza spontaneamente la violazione commessa, a condizione che la violazione stessa non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidamente obbligati abbiano avuto formale conoscenza (art. 13 del D.Lgs 472/97 e successive modificazioni). In tal caso, la sanzione "ordinaria" è ridotta. Per maggiori informazioni consultare l'apposita guida IMU: <https://www.comune.mira.ve.it/node/2244>

INFORMAZIONI UTILI si possono ottenere collegandosi al sito del comune di MIRA <https://www.comune.mira.ve.it/node/2219>.

I contribuenti potranno rivolgersi all'ufficio tributi del comune aperto nei giorni di martedì dalle ore 9,00 alle 12,00 e giovedì dalle ore 9,00 alle 12,00 e dalle 15,00 alle 17,00, oppure telefonare ai numeri: 0415628167, 0415628162, 0415628266 dalle ore 12.00 alle 13.00 dal lunedì al venerdì e dalle 15.00 alle 17.00 del martedì.